

## RIFORMA IRPEF

### La nuova tassazione dei redditi

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, ha fornito i primi chiarimenti in merito al D.Lgs. 216/2023, recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”. In particolare, di seguito si indicano le principali modifiche.

### Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito

Per l'anno 2024, l'imposta lorda Irpef è calcolata applicando le seguenti aliquote:

- a) 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- b) 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- c) 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

### Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato

Per l'anno 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, Tuir, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni a esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. La *no tax area* arriverà fino a 8.500 euro.

### Trattamento integrativo

Con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.000 euro, il trattamento integrativo può essere concesso quando l'imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), Tuir, e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), Tuir, è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Tuir diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

### Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro è prevista una riduzione di un importo pari a 260 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3-bis, Tuir, in relazione a:

- a) gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19% dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale; la disposizione non riguarda le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir;
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11, D.L. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/2014;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020.

### Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'Irpef

Le Regioni e i Comuni avranno più tempo per adeguare le addizionali ai nuovi scaglioni.